



- Introduzione
- Servizi resi in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni/anno
- Servizi resi in Italia per un periodo superiori a 90 giorni/anno
- Distacco di personale dipendente in Italia per lo svolgimento di servizi
- Sicurezza sociale dei lavoratori
- Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni
- Norme specifiche per l'edilizia
- Appalti pubblici
- Formalità doganali
- Aspetti fiscali
- Indirizzi utili

SVIZZERA - ITALIA LE REGOLE PER LAVORARE IN ITALIA¹

Accordo bilaterale UE-CH sulla circolazione delle persone²

L'accordo sulla libera circolazione delle persone permette ai cittadini svizzeri, italiani e di tutti i paesi europei di beneficiare in larga misura nello Spazio Comune³, delle stesse condizioni di vita, d'impiego e di lavoro.

In particolare i cittadini svizzeri hanno i seguenti diritti:

- mobilità geografica e professionale;
- medesime condizioni di lavoro dei cittadini dell'UE;
- sistema di assicurazione sociale coordinato;
- medesime agevolazioni fiscali e sociali, in caso venga svolta un'attività lucrativa;
- esercizio di un'attività lucrativa autonoma;
- riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi nella prospettiva di esercitare un'attività professionale regolamentata;
- ricongiungimento familiare;
- soggiorno nei Paesi membri dell'UE per sei mesi al fine di cercarvi un'occupazione;
- permanenza nel Paese – a determinate condizioni – anche se non esercitano più un'attività lucrativa;
- acquisto di beni immobili nel rispettivo Paese a certe condizioni.

L'accordo prevede il rilascio di permessi di dimora di lunga durata (validi cinque anni) e di breve durata (fino a un anno) che possono essere rinnovati se si esercita un'attività lucrativa.

Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi hanno il diritto di entrare, soggiornare ed esercitare un'attività lavorativa nel rispettivo Paese contraente (Svizzera o Stato membro dell'UE / EFTA).

Anche le persone che non esercitano un'attività lavorativa, quali pensionati e studenti, hanno il diritto di entrare e soggiornare purché abbiano stipulato un'assicurazione contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finanziari in modo da non dovere fare capo alle prestazioni sociali dello Stato dell'UE nel quale hanno deciso di prendere domicilio.

I prestatori di servizi (lavoratori autonomi o aziende che distaccano i propri dipendenti) possono svolgere la loro attività in Italia senza particolari formalità o permessi fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Per periodi

¹ Guida curata dal Dott. Gian Luca Giussani – Dottore Commercialista

² Firmato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1 giugno 2002. Negli anni si sono susseguiti protocolli integrativi anche a seguito dell'allargamento della UE.

³ **Paesi UE:** Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia. Paesi entrati successivamente nella UE: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania. **Paesi EFTA:** Islanda, Norvegia. Principato del Liechtenstein, Svizzera.

di permanenza superiore si rende necessario un permesso di soggiorno per lavoro.

Servizi resi in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni/anno

L'accordo bilaterale tra l'Unione Europea e la Svizzera si prefigge - tra gli altri - l'obiettivo di agevolare le prestazioni di servizio nei Paesi contraenti.

In particolare prevede che i prestatori di servizio abbiano il diritto reciproco di fornire una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

La normativa italiana, in questo specifico contesto, non prevede nemmeno che venga effettuata una segnalazione di presenza da parte di questi operatori (come avviene in Svizzera nei confronti delle aziende italiane) al fine di verificare l'effettivo rispetto dei 90 giorni (anche non continuativi) per anno civile. In caso di richiesta da parte delle autorità italiane, le aziende svizzere dovranno documentare e provare il numero di giorni di permanenza effettiva in Italia.

Servizi resi in Italia per un periodi superiori a 90 giorni/anno

I cittadini svizzeri che prestano servizi in Italia per più di 90 giorni/anno, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Per lavori di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno si potrà ottenere un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto. Negli altri casi si otterrà un permesso di soggiorno valido cinque anni.

Si ricorda che per lavoro autonomo si intende un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o di persone o l'assunzione di cariche societarie.

I lavoratori frontalieri autonomi⁴ non necessitano di permesso di soggiorno italiano, se ritornano in Svizzera almeno una volta alla settimana, ma di un permesso di frontaliere. Generalmente, il primo permesso dura dai sei agli otto mesi. Il frontaliere può ottenere una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.

⁴ L' art. 32 degli Accordi bilaterali definiscono che il lavoratore frontaliere autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività autonoma nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente (registrata in quel paese, n.d.r.) e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere.

Distacco di personale dipendente in Italia per lo svolgimento di servizi

I datori di lavoro con sede in Svizzera che distaccano i propri dipendenti in Italia devono applicare agli stessi le medesime condizioni di lavoro, in particolare quelle relative al salario minimo, la compensazione delle ore supplementari, il tempo di lavoro, al sicurezza sul posto di lavoro, ecc., vigenti in Italia previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale (Dir. 96/71/CE).

Il diritto del lavoro in Italia viene contemplato da diversi articoli della Costituzione italiana (art. 1,3,4, 35, 36, 37, 38, 39, 40), del Codice Civile (Libro V, art. 2060-2246), dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300, 20.05.1970), del Decreto 276/2003 (decreto Biagi).

Per molti settori professionali valgono in aggiunta i Contratti collettivi di lavoro stipulati tra gli imprenditori e le associazioni sindacali, che definiscono le condizioni minime di lavoro. Possono anche esserci delle differenze tra regione e regione.

Sicurezza sociale dei lavoratori

Ogni persona sottostà alle disposizioni legali di sicurezza sociale di un solo ed unico Stato. Il lavoratore distaccato come pure il lavoratore indipendente (titolare ditta individuale) resta, secondo il Regolamento CE 1408/71, sottoposto all'obbligo d'assicurazione sociale nel paese di origine e, al momento del distaccamento in un Paese UE, deve dimostrare il suo assoggettamento al regime sociale del suo paese di origine per quanto riguarda AVS/AI, APG, LAINF, Cassa pensioni e Cassa malati.

Un datore di lavoro svizzero che desidera distaccare una persona (per al massimo 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi) o il lavoratore autonomo trasmette una richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla sua cassa di compensazione AVS.

Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette il modulo E 101 e lo consegna al datore di lavoro, che lo trasmetterà a sua volta al lavoratore interessato.

Il modello E101 dovrà essere portato appresso ed esibito in caso di controlli da parte degli enti competenti.

Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi. Ulteriori misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al

fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute malattie professionali, nonché la popolazione e l'ambiente.

Un'impresa svizzera che vuole lavorare in Italia deve conformarsi alle regole italiane in materia di prevenzione degli infortuni. In Italia, la sicurezza sul lavoro è regolamentata dal Decreto legislativo 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore, per la quasi totalità degli articoli, il 15 maggio 2008. Questo decreto, recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo e inasprendo le sanzioni già previste a carico degli inadempienti.

Per le imprese svizzere che non operano direttamente in un contesto di cantiere, come per esempio il montaggio di mobili, vengono ritenute valide le norme svizzere emesse dalla SUVA.

In Italia, con il recepimento della Direttiva 89/391/CEE, Legge 626 del 1994 si è introdotta l'obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività pubbliche e private con lavoratori dipendenti (o assimilabili). Questo decreto prevede all'art 28 che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro.

Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine.

L'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza Lavoro prevede che il Documento di Valutazione dei rischi abbia i seguenti contenuti:

- Relazione sulla valutazione dei rischi: contenente l'indicazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Questa analisi è in genere divisa secondo più fattori di rischio, ad esempio: ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, aspetti organizzativi e gestionali, ecc. L'analisi è preceduta dalle informazioni sull'attività e sull'organigramma aziendale. Devono inoltre essere indicati i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi.
- Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate al fine di eliminare i rischi individuati, o nel caso in cui non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello "accettabile".
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale, che sono gli indumenti di protezione che i lavoratori indossano al fine della protezione individuale (ad esempio: calzature di sicurezza, casco, guanti, mascherine, ecc.)

- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in cui si indicano tutte quelle misure che devono essere intraprese al fine di migliorare i livelli di sicurezza nel tempo (manutenzioni, verifiche, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.).

È in generale utile integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) con le seguenti informazioni:

- Procedure di sicurezza sul lavoro: consistono in circolari o disposizioni scritte, rivolte ai lavoratori, per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Ad esempio, si hanno procedure di sicurezza per l'uso di scale portatili, di ponteggi e tra battelli, per l'uso di taglierine, macchine utensili, saldatrici, trapani elettrici, mole, frese, ed in generale per ciascun dispositivo il cui uso può comportare pericoli tipici e ripetitivi sul lavoro.
- Planimetrie dell'edificio analizzato: redatte in scala e con l'indicazione delle attività svolte nei vari locali e dei dispositivi di sicurezza presenti. Talvolta si allegano alla valutazione dei rischi anche alcune certificazioni sulle strutture e sugli impianti e alcuni verbali di sopralluoghi tecnici fatte nell'azienda da tecnici abilitati in materia di prevenzione, su incarico del datore di Lavoro o dei dirigenti aziendali.

Il Documento di valutazione dei rischi lavorativi deve essere predisposto in modo specifico, in particolare per aziende di grandi e medie dimensioni. Per attività piccole e con rischi limitati (che occupano fino a non più di 10 lavoratori) può essere fatta con criteri standardizzati, definiti in base alle normative vigenti, come indica l'art 29 – comma 5 del Testo Unico Sicurezza Lavoro.

Per alcuni rischi, quali ad esempio i rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), agenti chimici, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, sono specificamente individuati nel Testo Unico Sicurezza Lavoro, disposizioni inerenti la valutazione stessa, eventuali limiti all'esposizione dei lavoratori e specifiche misure di prevenzione e protezione, in relazione all'esposizione stessa.
Le metodologie di valutazione dei rischi sono basate sui metodi ingegneristici di scienza della sicurezza, scienza delle costruzioni, sicurezza elettrica e sulla conoscenza approfondita dei principali dispositivi di sicurezza presenti all'interno dell'edificio aziendale, rivolti alla prevenzione incendi (ad esempio estintore e idrante), alla sicurezza elettrica (ad esempio resistenza di terra, interruttore magnetotermico, e agli altri aspetti di sicurezza dei macchinari per la produzione e dei mezzi di trasporto.

Per chi lavora in un cantiere il Testo Unico sulla sicurezza prevede, oltre al Documento di Valutazione, anche la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)⁵.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ISPESL e INAIL Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono incaricati di vigilare sull'esecuzione di questa direttiva da parte delle ditte interessate.

La normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro prevede che le imprese che eseguono lavori dimostrino, attraverso idonea documentazione, di essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi (AVS/AI – INSAI/SUVA) e di essere iscritti al registro di commercio.

Le aziende svizzere devono quindi di portare appresso una copia del certificato di iscrizione al registro di commercio e copia degli ultimi versamenti relativi ai contributi AVS/AI ed ai premi assicurativi SUVA.

Inoltre, la normativa italiana impone alle imprese di conservare in cantiere una copia del registro dei dipendenti e che ciascun lavoratore esponga un tesserino corredato di fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.

Si tenga infine presente che l'attività di comparazione delle norme di sicurezza italiane rispetto a quelle svizzere ha evidenziato, in alcuni casi specifici, delle differenze (distanze di sicurezza, altezza massima dei ponteggi senza l'obbligo di parapetti, ecc.).

Norme specifiche per l'edilizia

Nel settore edile le condizioni di lavoro vengono definite dal Contratto nazionale di lavoro per l'edilizia principale, fatto salvo il principio del "miglior favore", secondo l'art. 3 direttiva 96/71/CE.

La contrattazione collettiva prevede anche l'iscrizione delle Imprese alle Casse Edili, organismi costituiti in ciascuna provincia sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Esse erogano ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo

⁵ Documento che un datore di lavoro deve redigere, nei casi ove previsto, prima di iniziare un'attività lavorativa all'esterno della propria azienda o stabilimento per ogni cantiere. Il POS è un documento essenziale nella gestione di un'entità lavorativa in cui oltre al proprietario, vi risiedono dipendenti assunti da tale entità. Questo definisce il modo in cui come deve essere tenuto conto il rischio e la gravità di un pericolo durante lo svolgimento di un lavoro ed i responsabili in caso di incidenti. Questo si presuppone a vantaggio del lavoratore, del datore di lavoro e del committente. Obiettivo del POS è pertanto quello di descrivere le attività da compiere e le misure di sicurezza prese in termini: organizzativi, procedurali e tecnici, i lavoratori ed i responsabili che partecipano alle attività ed hanno mansioni e responsabilità.

dovuto dalle imprese: si tratta in particolare del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia⁶.

Esse sono competenti anche per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC, vedi cap. Appalti pubblici e privati), necessario per poter partecipare a qualsiasi appalto pubblico (e per appalto si intende, nel codice civile italiano, l'insieme di prestazioni d'opera finalizzate ad una costruzione definitiva) o appalto privato in questo settore.

Le imprese edili svizzere che intendono operare in Italia sono obbligate all'iscrizione alle casse edili competenti per provincia e al versamento dei contributi previsti in Italia.

Tra i vari adempimenti legali alla gestione dei cantieri in Italia si ricorda l'obbligo del cartello di cantiere⁷.

Le imprese svizzere che desiderano partecipare ad un appalto (e per appalto si intende, nel codice civile italiano, l'insieme di prestazioni d'opera finalizzate ad una costruzione definitiva) pubblico o ad un **appalto privato nel settore edile**, al momento in cui depositano, nel comune in cui si svolgerà l'appalto, la **DIA** (Denuncia di inizio attività), devono dotarsi del **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva). Questo documento è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e, nel settore dell'edilizia, della Cassa Edile e viene rilasciato da INSP, INAIL e, nel settore edile, dalle Casse edili.

Appalti pubblici

Per appalto pubblico si intende un contratto, regolato da specifiche procedure, con cui una pubblica amministrazione affida ad un'impresa la realizzazione di un'opera o l'acquisizione di un servizio o di una fornitura di beni. L'appalto pubblico è lo strumento principale attraverso cui la pubblica amministrazione realizza la domanda pubblica di beni e servizi necessari al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Gli appalti pubblici sono suddivisi in tre tipologie fondamentali, ognuna delle quali è regolamentata da una specifica normativa.

Le tipologie sono:

- appalti di opere (i cosiddetti lavori pubblici);
- appalti di servizi;

⁶ I contributi per ferie e gratifica natalizia costituiscono il 14.2% del salario lordo mentre le altre contribuzioni (Fondo anzianità, contributi per sicurezza, addestramento professionale, comitato paritetico, ecc.) ammontano a ca. 11-12%, di cui ca. l'1.4% a carico dei lavoratori.

⁷ Riporta i nominativi del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, del responsabile della sicurezza, le generalità dell'impresa, gli estremi dell'autorizzazione o concessione ecc. .

- appalti di forniture di beni, riguardanti l'approvvigionamento di prodotti appartenenti a qualsiasi categoria merceologica, necessari agli Enti per il loro funzionamento.

Esiste, inoltre, una quarta tipologia di appalto, relativa ai cosiddetti "settori esclusi", anch'essa regolata da specifiche norme. Rientrano in questa categoria gli appalti riguardanti lo sfruttamento e la commercializzazione di:

- acqua
- energia elettrica e termica
- gas
- trasporti
- telecomunicazioni

L'Accordo concluso tra la Svizzera e l'Unione europea vertente sugli appalti pubblici, estende il campo di applicazione delle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Queste si applicano alle offerte presentate da regioni o comuni alle imprese pubbliche e private che operano nei settori dei trasporti per ferrovia, della fornitura di gas e di energia termica, nonché alle aziende private concessionarie oppure che operano in base a diritti speciali o esclusivi nei settori dell'acqua, dell'elettricità o dei trasporti.

Ne consegue che le imprese svizzere hanno diritto a pari accesso, alle medesime condizioni, agli appalti pubblici in Italia.

Sancito questo principio, un'attenzione particolare va alla parificazione delle certificazioni svizzere con quelle italiane per la partecipazione agli appalti pubblici. Giusta gli articoli 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia), comma 1, e 38 (Requisiti di ordine generale), comma 5 del Decreto 163/2006, e l'articolo 47 della Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, le imprese svizzere partecipano agli appalti pubblici in Italia nella misura in cui:

1. "[...] la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane" (art. 47 comma 1 Decreto 163/2006);
2. "[...] Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle

gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 (art. 47 comma 2 Decreto 163/2006);O, in mancanza di tale qualificazione:

3. "[...] costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 38 comma 5 Decreto 163/2006) (vedi la problematica relativa alle S.O.A.) .

Per appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 €, è possibile partecipare a condizione che sia in possesso di questi requisiti (oltre che ai requisiti di ordine generale):

- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
- adeguata attrezzatura tecnica

N.B. Requisiti particolari sono invece richiesti per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo- forestali.

Si ricorda che con il decreto del ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2011, la Svizzera viene finalmente esclusa dall'elenco dei Paesi "black list" in materia di appalti, assicurandosi così il pieno accesso agli appalti pubblici in Italia

Formalità doganali

Le merci di origine svizzera esportate in Italia possono beneficiare di una tariffa doganale agevolata a condizione che queste siano accompagnate da un certificato di origine EUR.1 emesso dall'autorità doganale del paese d'esportazione.

Per quanto riguarda il materiale per la costruzione è necessario che questo sia conforme alle norme europee e porti il marchio CE.

Carnet ATA

Il carnet permette l'esportazione temporanea di **materiale professionale** (attrezzature di lavoro speciali) per un tempo massimo di 12 mesi.

Questo documento consente l'esportazione e l'importazione temporanea dai Paesi aderenti alla Convenzione ATA, di cui fanno parte Italia e Svizzera, senza pagare il dazio e l'IVA.

Il materiale deve rientrare in Svizzera entro il termine di un anno dalla data di emissione del carnet ATA.

Questo documento è rilasciato nel nostro cantone dalla Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone anche per via telematica (vedi www.ataswiss.ch).

Per materiale professionale minimo (attrezzatura comune) è consigliabile contattare la Dogana competente:

l'esportazione temporanea di attrezzatura da lavoro (utensileria manuale come cacciaviti, trapani..) è ammessa senza particolari formalità: bisogna presentare in Dogana una lista con l'elenco degli attrezzi al seguito. Tale lista va conservata ed esibita nuovamente al rientro in territorio svizzero.

I materiali utilizzati nell'edilizia (gru, betoniera, ecc.) sono esclusi dall'utilizzo del Carnet e perciò occorrerà fare richiesta di un altro documento doganale per l'ammissione temporanea. Secondo le convenzioni summenzionate, oltre ai materiali utilizzati nell'edilizia, sono esclusi dall'utilizzo del Carnet ATA *"quei beni destinati ad un uso "nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempre che non si tratti di un'attrezzatura manuale, nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di terrazzamento o di lavori analoghi"*.

Veicoli aziendali

E' possibile che durante un viaggio di lavoro in Italia, le autorità doganali procedano a controlli dei veicoli aziendali in entrata.

Se il veicolo aziendale non è accompagnato da un'adeguata autorizzazione, vi è il rischio che le autorità doganali italiane procedano al sequestro, ritenendo che si tratti di esportazione illegale di merce.

Dal 15 gennaio 2011 è in vigore una nuova procedura standardizzata e semplificata per il rilascio delle autorizzazioni per il passaggio alla frontiera, a soli fini professionali, di persone di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà dell'impresa svizzera.

Aspetti fiscali

Imposta sul Valore Aggiunto – I.V.A.

In Italia l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 1 DPR n. 633/72, si applica sulla cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Secondo l'art. 67, DPR n. 633/72 sono da considerarsi importazioni le operazioni tramite le quali vengono introdotti nel territorio dello Stato:

- beni originari da Stati extra-UE (Svizzera) ovvero beni provenienti da territori esclusi dall'UE;
- non ancora messi in libera pratica (sdoganati) da un altro Stato UE.

L'ammontare dell'imposta relativa all'importazione è determinato applicando le seguenti aliquote IVA previste dall'art. 16, DPR n. 633/72:

- aliquota ordinaria 21%
- aliquote ridotte 4% o 10% (ad esempio per il settore edile)

tenuto conto dei seguenti elementi:

- valore dei beni, ossia il prezzo pagato o da pagare per i beni importati;
- diritti doganali (IVA esclusa), quali dazi di importazione, diritti di monopolio, sovrimeste di confine, ecc.;
- spese di inoltro (trasporto) fino al primo luogo di destinazione all'interno dell'UE, così come risultante dal documento di trasporto.

L'art. 70 DPR n. 633/72 prevede inoltre che l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Il versamento dell'IVA è eseguito in Dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione (spedizioniere).

Tuttavia, previa apposita richiesta e presentando i necessari requisiti, ai soggetti che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali è possibile accendere un "conto di debito" verso la Dogana (art. 70, TULD). Tale conto viene addebitato alla fine di un determinato periodo, fissato dall'Amministrazione doganale, che, per l'IVA, i dazi ed i tributi nazionali non può superare i 30 giorni.

Al principio generale di assoggettamento ad IVA delle importazioni fanno eccezione le particolari casistiche previste dall'art. 68, DPR n. 633/72, tra le quali si evidenziano le importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati e le importazioni effettuate dagli esportatori abituali che preventivamente presentano in Dogana la dichiarazione d'intento.

Per le operazioni effettuate nel territorio italiano (cessioni di beni e prestazioni di servizi) da soggetti non residenti (svizzeri ad esempio) e senza stabile organizzazione in Italia, con decorrenza dal 2010 e ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72, gli obblighi IVA relativi devono essere adempiuti dai cessionari o committenti italiani mediante l'emissione di autofattura (reverse charge). Tale nuova norma rende l'eventuale nomina del rappresentante fiscale non necessaria ai fini degli adempimenti IVA (nel caso di operazioni con aziende italiane/dotate di partita IVA). Resta comunque necessaria e obbligatoria la

nomina del rappresentante fiscale in Italia in caso di svolgimento in Italia di operazioni verso privati.

La nomina del rappresentante deve avvenire mediante atto pubblico, scrittura privata registrata o mediante lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in base al domicilio del rappresentante.

I soggetti residenti in Svizzera possono richiedere il rimborso dell'IVA addebitata in relazione agli acquisti ed importazioni di beni mobili e/o di prestazioni di servizi effettuate in Italia, a condizione che:

- siano soggetti passivi d'imposta (IVA) in Svizzera; tale condizione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall'amministrazione fiscale svizzera, da cui risulti l'assoggettamento ad imposizione indiretta ed il numero di partita IVA;
- non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- l'acquisto o l'importazione siano relativi a beni e servizi inerenti all'attività dell'operatore economico;
- non abbiano effettuato operazioni attive in Italia (salvo eccezioni).

Possono, altresì, richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 ter DPR 633/72 gli operatori svizzeri aventi stabile organizzazione in Italia a condizione che l'operazione di acquisizione del bene o del servizio sia effettivamente attribuibile alla casa madre svizzera.

Per il rimborso deve essere utilizzato il **modello IVA 79**. La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail per essere contattati dall'Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l'indicazione dell'esistenza o meno del prorata ed i dati relativi al codice IBAN e BIC per il pagamento delle somme richieste a rimborso. Altre novità riguardano la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso al **30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento** e gli importi minimi (400 € se l'istanza è trimestrale e 50 € se l'istanza è annuale) per accedere al rimborso. La domanda deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara - Rimborsi IVA ai non residenti - Via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara - Italia
Tel. 0039 06 96668933 (linea specifica per i soggetti non residenti- E-mail: centrooperativo.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it

Il deposito IVA

Il deposito Iva prevede la possibilità di rinviare il pagamento dell'Iva all'importazione per merce immessa in libera pratica in territorio comunitario (ovvero che abbia assolto il dazio doganale e le relative misure di politica commerciale) attraverso l'introduzione di detta merce all'interno del Deposito Iva. La merce viene accompagnata da un documento doganale di importazione e da un documento di trasporto che serve come dichiarazione per l'iscrizione a regime.

All'atto dell'introduzione di detta merce deve essere costituita una garanzia che a seguito dei recenti provvedimenti deve essere prestata interamente per il

valore della merce da introdurre in deposito dall'importatore, salvo che sussistano le condizioni di esonero previste per alcuni operatori quali: Operatori Aeo oppure operatori che godano dell'esonero dal prestare cauzione di cui all'articolo 90 del Testo Unico Leggi Doganali.

La garanzia non può più essere svincolata al momento della presa in carico della merce da parte del depositario attraverso restituzione alla Dogana del documento doganale all'uopo completato dal gestore del deposito, ma rimarrà sospesa sino all'estrazione dei beni dal deposito. Il soggetto che estrarrà i beni dal deposito dovrà comunicare al gestore del deposito i dati relativi al versamento dell'Iva dovuta tramite autofattura che andrà in doppia registrazione Iva acquisti ed Iva vendite annullando così l'effetto della medesima operazione nell'ambito della liquidazione periodica in cui verrà inserita l'autofattura. La garanzia dell'Iva all'importazione rimane così vincolata al momento in cui la medesima diviene esigibile ovvero all'atto dell'estrazione dal deposito.

I soggetti svizzeri che intendono avvalersi del deposito IVA devono nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Comunicazione Black List

I soggetti passivi italiani devono comunicare tutte le operazioni di acquisto/cessione beni e servizi perfezionate con operatori/aziende svizzere.

Il D.L. 40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001. La comunicazione deve essere effettuata, mediante l'apposito modello, per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Non sussiste, inoltre, obbligo di comunicazione in relazione alle attività con le quali si realizzano operazioni esenti, a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art 36-bis D.P.R.

633/1972. Viceversa, sono state incluse nel nuovo adempimento le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list.

Indirizzi utili

Enti:

- **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura**

Via Parini16 – 22100 COMO

Ufficio Commercio Estero – tel. 031/256382

e mail: commercio.estero@co.camcom.it

Sviluppo Impresa – Azienda Speciale CCIAA Como – tel. 031/256309

e mail: eic@co.camcom.it

- **Questura di Como**

Ufficio Immigrazione

Viale Roosevelt 7 – 22100 COMO

Tel 031 3171

- **Direzione Provinciale del Lavoro**

Via Bellinzona 111 – 22100 Como

Tel. 031 33 83 011

- **INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale**

Via Pessina 8 – 22100 Como

Tel. 031 254 111

- **INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**

Via Petrarca 4 – 22100 Como

Tel. 031 3375411

e-mail como@inail.it

- **Regio Insubrica**

tel. +41 91 682 00 17

fax +41 91 682 00 23

e-mail: segretario.generale@regioinsubrica.org

sito Internet: www.regioinsubrica.org

Associazioni di Categoria:

- **Associazione Piccole e Medie Imprese**

Via Vandelli
22100 COMO
tel. 031/524040
e-mail segreteria@api.como.it
www.api.como.it

- **Confartigianato Imprese Como**

Viale Roosevelt, 15
22100 Como
tel 031/31.61
e-mail: categorie@apacomo.it
www.cartaimpresa.it

- **Confederazione Nazionale Artigianato**

Viale Innocenzo XI, 70
22100 COMO
tel. 031/2764411
e-mail: segreteria@cnacomo.it
www.progettoplat.com

- **Collegio Imprese Edili**

Via Briantea, 6
22100 COMO
tel. 031/3313711

- **Unione Industriali**

Via Raimondi,1
22100 COMO
tel. 031/234111
www.unindustria.co.it

Sindacati:

- **CGIL COMO**

Via Italia Libera 23
22100 Como
tel. 031 239311

- **CISL COMO**

Via Brambilla 24
22100 COMO
tel. 031 296 202

- **UIL COMO**

Via Torriani, 29 - 22100 COMO
tel. 031- 273295
e mail: frontalieri@ital-uil.it

Svizzera

- **Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro**
www.ti.ch/sorveglianza-mercato lavoro
- **Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)**
www.cc-ti.ch
- **Registro di commercio del Cantone Ticino**
www.hrati.ch
- **Associazione Industrie Ticinesi**
www.aiti.ch
- **Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino**
www.ssic-ti.ch
- **Regio Insubrica**
www.regioinsubrica.org
- **Eurospider**
www.tenders.ch
- **Camera di commercio Svizzera in Italia**
www.ccsi.it
- **Amministrazione federale**
www.distacco.ch

Italia

- **Camera di commercio Svizzera in Italia**
www.ccsi.it
- **Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL**
www.ispesl.it
- **Commissione nazionale paritetica per le casse edili CNCE**
www.cassaedile.it
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
www.lavoro.gov.it
- **Istituto Nazionale Previdenza Sociale**
www.inps.it
- **Agenzia delle Dogane**
www.agenziadogane.it
- **Agenzia delle Entrate**
www.agenziaentrate.it
- **Associazione nazionale imprese edili ANIEM**
www.aniem.it
- **Associazione nazionale costruttori edili ANCE**
www.ance.it
- **Portale delle Camere di commercio in Italia**
www.cameradicommercio.it
- **Registro delle imprese in Italia**
www.registroimprese.it